



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente
- Consigliere Mario GUARANY - Componente relatore
- Consigliere Valeria FRANCHI - Componente
- Consigliere Marco DI MARCO - Componente
- Referendario Flavia D'ORO - Componente
- Referendario Paola LO GIUDICE - Componente

VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 11 D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 D.LGS. 100/2017

PROVINCIA DI FERMO

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. Decreto correttivo);

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 19/2018/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2018;



VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, dott. Mario Guarany;

PREMESSO

Come noto il d.lgs. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto.


Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. correttivo), a decorrere dal 27 giugno 2017 (art. 22, comma, 1 d. lgs. n. 100/2017).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo - dualistico o monistico - previsti dal codice civile).

Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo il comma 3 demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di



contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di governance alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero e dell'economia e delle finanze alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.

In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione circa l'assolvimento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di misure correttive.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si rileva che, con nota prot. n. 1926 del 01/10/2018, a firma del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, sono stati richiesti elementi informativi alla Provincia di Fermo circa le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al recepimento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017.


L'Ente, in riscontro alla suddetta richiesta, con note n. 18606 del 11 ottobre 2018, acquisita agli atti con prot. n.2204 in data 12 ottobre 2018 e n. 21361 del 21 novembre 2018 acquisita agli atti con prot. 2668 del 21 novembre 2018, ha inviato le informazioni e la documentazione relativa alle società partecipate.

Inoltre, questa Sezione ha acquisito ulteriori informazioni relative alle società partecipate AERDORICA S.p.A., SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE del TENNA S.r.l., TASK S.r.l. e CENTRO-AGROALIMENTARE PICENO S.p.A., con la consultazione di banche dati e con l'esame della delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 28 settembre 2017, trasmessa dall'Ente, con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria delle

partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Fermo alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs n. 175/2016 e successive modificazioni.

Nel prospetto di seguito riportato, si indicano gli elementi informativi rinvenuti dalla documentazione acquisita agli atti.

Società	Tipologia societaria	Quota di partecipazione	Composizione Organo amministrativo	Comunicazioni alla Sezione controllo della Corte dei conti	Motivazioni
AERDORICA S.p.A.	S.p.A. a controllo pubblico da parte di più amministrazioni locali	0,13%	Amministratore unico		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE del TENNA S.r.l.	S.r.l. a controllo pubblico da parte di più amministrazioni locali	26,09%	Amministratore unico		
TASK S.r.l.	S.r.l. a totale controllo pubblico	5,62%	Amministratore unico		
S.T.E.A.T. S.p.A.	S.p.A. a controllo pubblico da parte di più amministrazioni locali	84,034%	C.d.A. composto da n. 5 componenti	Pec del 17/10/2017 Verbale assemblea del 28/07/2017	Mantenimento dell'organo collegiale per criticità e complessità della gestione
CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.p.A.	S.p.A. a controllo pubblico da parte di più amministrazioni locali	5,35%	C.d.A. composto da n. 3 componenti		C.d.A. nominato nell'assemblea ordinaria del 29/06/2017 dopo il 27/6/2017 data di decorrenza delle modifiche apportate al d.lgs. n. 175/2016 dal d.lgs. n. 100/2017 in data 20/09/2017



					l'Assemblea ordinaria ha sostituito uno dei tre amministratori.
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------

L'organo di amministrazione delle società AERDORICA S.p.A., SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE del TENNA e TASK S.r.l. è costituito da un amministratore unico.

Il verbale della delibera assembleare della società S.T.E.A.T. S.p.A. è stato trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni, ed evidenzia il mantenimento dell'organo collegiale di amministrazione, nella sua attuale forma e composizione (cinque componenti), sino alla naturale scadenza del mandato.

Il verbale della delibera assembleare relativo alla società CENTRO-AGROALIMENTARE PICENO S.p.A. non è stato trasmesso a questa Sezione regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni.

Tale atto è pervenuto, a seguito di richiesta di integrazione documentale da parte di questa Sezione, con posta certificata della Provincia di Fermo del 21 novembre 2018, acquisito a protocollo n. 2668 in pari data.

Il consiglio di amministrazione del CENTRO-AGROALIMENTARE PICENO S.p.A. è stato nominato in data 29 giugno 2017 e quindi dopo il 27 giugno 2017, data di decorrenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 100/2017 al d.lgs. n. 175/2016, con il mantenimento della stessa composizione (tre componenti) e con la determinazione dei relativi compensi. Con delibera assembleare in data 20 settembre 2017, è stato sostituito uno dei tre membri del Consiglio di amministrazione, a seguito delle dimissioni di uno dei precedenti consiglieri.


Il verbale della delibera assembleare della società S.T.E.A.T. S.p.A., per quanto riguarda l'esigenza del contenimento dei costi evidenzia, in particolare, che i membri del consiglio di amministrazione, prima per scelta operata dall'assemblea dei soci e successivamente a seguito dei recenti provvedimenti di contenimento della spesa pubblica dettati dalle vigenti norme, percepiscono un compenso esiguo.

RITENUTO

Premesso quanto sopra, dalla documentazione esaminata si rileva che per le società partecipate S.T.E.A.T. S.p.A. e CENTRO-AGROALIMENTARE PICENO S.p.A. con le delibere assembleari sopra riportate, è stata decisa la nomina dell'organo collegiale di amministrazione.

Per la società S.T.E.A.T. S.p.A., le motivazioni illustrate nella delibera assembleare in ordine all'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno indotto a operare la scelta dell'organo collegiale, sono supportate da una serie di dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti in particolare la struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività e i risultati economico-finanziari della società.

Per quanto riguarda le valutazioni in ordine all'esigenza del contenimento dei costi, la delibera assembleare della società S.T.E.A.T. S.p.A. evidenzia una sostanziale invarianza dei costi gestionali per compensi all'organo collegiale amministrativo, ma non si sofferma su valutazioni specifiche idonee a dimostrare che la scelta operata, in deroga alla regola dell'amministratore unico, sia coerente rispetto a detta esigenza e non comporti un irrazionale aggravio di spese. Anche sul punto, pertanto, è necessaria una maggiore specificazione delle motivazioni addotte a fondamento della scelta operata. La conseguente delibera assembleare dovrà essere trasmessa a questa Sezione e alla competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze. Si rileva, inoltre, che la deliberazione assembleare relativa alla società S.T.E.A.T. S.p.A. prevede espressamente che la deliberazione stessa potrà essere oggetto di ulteriore valutazione da parte dell'assemblea dei soci alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione, in funzione di quelle che saranno le ragioni in ordine all'adeguatezza organizzativa della società. Con riguardo all'esigenza del contenimento dei costi, si rileva che la suddetta società con note prot. n. 23/10-L del 7 gennaio 2018 (*rectius* 2019) acquisita al prot. n. 47 dell'8 gennaio 2019 e n. 140/10-L del 22 gennaio 2019 acquisita al prot. n. 150 del 23 gennaio 2019, in relazione alle deliberazioni di questa Sezione n. 40/2018/VSG Comune di Porto Sant'Elpidio - Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 100/2017, n. 41/2018/VSG Comune di Sant'Elpidio a Mare - Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 100/2017, n. 42/2018/VSG Comune di Monte Urano - Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 100/2017 e n. 65/2018/VSG Comune di Fermo - Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 d.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 100/2017, ha specificato come la voce dei costi relativa all'organo amministrativo sia diminuita nel corso degli anni dal 2013 al 2017, nonostante sia previsto un compenso per tutti i componenti. In particolare, è stato evidenziato come tale spesa si sia ridotta di oltre il 20 per cento (a norma dell'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.



135/2012 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013) passando dall'importo complessivo di euro 30.183,33 all'importo complessivo di euro 24.068,39. La società rappresenta che le suddette motivazioni saranno meglio esplicitate in sede assembleare, nella seduta per l'approvazione del prossimo bilancio consuntivo nonché per il rinnovo delle cariche sociali, che si terrà entro il 15 maggio p.v..

La società CENTRO-AGROALIMENTARE PICENO S.p.A. non ha adottato le delibere assembleari in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 75/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, nonostante le delibere assembleari siano avvenute, rispettivamente, in data 29 giugno 2017 e in data 20 settembre 2017, quindi successivamente al 27 giugno 2017, data di decorrenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 100/2017 al d.lgs. n. 175/2016.

La delibera non illustra le motivazioni in ordine all'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno indotto a operare la scelta dell'organo collegiale, non è pertanto supportata da una serie di dati ed elementi concreti e puntuali riguardanti in particolare la struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività e i risultati economico-finanziari raggiunti.

Appare, pertanto, necessario che l'assemblea della società proceda a valutare e adeguatamente motivare l'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa idonee a giustificare la deroga alla regola dell'amministratore unico, nonché a valutare se la scelta dell'organo collegiale comporti un irragionevole aggravio di spese a carico della società. La delibera dovrà essere trasmessa a questa Sezione e alla competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rileva che, come riportato nella deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 28 settembre 2017, con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni, il processo di dismissione della partecipazione societaria nella suddetta società, in quanto la società stessa non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, doveva essere conseguito entro 12 mesi. La Sezione sul punto segnala l'esigenza che l'ente proceda in tempi celeri a realizzare detto processo comunicandolo a questa stessa Sezione, considerato anche che già nella deliberazione n. 33/2018/PARI del 26 luglio 2018, relativa alla decisione nel giudizio sul rendiconto generale della

Regione Marche per l'esercizio finanziario 2017, era stata evidenziata la necessità di procedere alla definizione della richiamata procedura.

Alla luce di quanto rilevato la Sezione

ACCERTA

con riferimento alle società partecipate dalla Provincia di Fermo, S.T.E.A.T. S.p.A. e CENTRO-AGROALIMENTARE PICENO S.p.A., di aver verificato, nei termini di cui in motivazione, il non puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017.

SEGNALA

l'esigenza che la società CENTRO-AGROALIMENTARE PICENO S.p.A. (nelle more della dismissione della partecipazione societaria da parte della Provincia di Fermo secondo quanto previsto nella deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 28 settembre 2017 che l'Ente era tenuta a operare entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria), proceda senza ritardo, essendo ampiamente decorso il prescritto termine di legge, all'adozione di nuove deliberazioni assembleari alla luce di quanto sopra osservato e in linea con quanto disposto dalla disciplina normativa in materia più volte richiamata. Con riguardo alla società S.T.E.A.T. S.p.A., nel prendere atto di quanto rappresentato con le citate note prot. n. 23/10-L del 7 gennaio 2018 (*rectius* 2019) acquisita al prot. n. 47 dell'8 gennaio 2019 e n. 140/10-L del 22 gennaio 2019 acquisita al prot. n. 150 del 23 gennaio 2019, l'esigenza che la società stessa proceda senza ritardo, essendo ampiamente decorso il prescritto termine di legge, all'adozione di una nuova deliberazione assembleare in cui siano esplicitamente indicate le valutazioni specifiche idonee a dimostrare che la scelta operata, in deroga alla regola dell'amministratore unico, sia coerente rispetto all'esigenza del contenimento dei costi e non comporti un irrazionale aggravio di spese, alla luce di quanto sopra osservato e in linea con quanto disposto dalla disciplina normativa in materia più volte richiamata.

RACCOMANDA

all'Ente di procedere alle necessarie verifiche in ordine alle ulteriori deliberazioni assembleari che saranno adottate in merito dai propri organismi partecipati.

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio provinciale, all'Organo di revisione della Provincia di Fermo nonché alla struttura individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 15 d.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione provinciale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2019.


Il relatore

Mario Guarany




Il Presidente

Antonio Contu




Depositata in Segreteria in data 24 GEN. 2019

Il Direttore della Segreteria



Dr. Carlo Ferrara

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.77947310 del 24/01/2019

